R.G. TRIB. FED. n. 19/22

P.A. n. 09/22

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Tribunale del 4 gennaio 2022, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Stefano Ciulli - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del sig. **Nico SICURO** (tessera FISE n. 10811/I).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 04.05.2022, la Procura Federale deferiva il sig. Nico Sicuro innanzi a questo Tribunale, per rispondere della violazione degli artt. 1.2, 2 e 8.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità RDG), dell'art. 2.1 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini (ECM) e dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo, per avere *<<somministrato sostanze vietate dalla normativa FISE e FEI in prossimità di una competizione sportiva>>;*
- a sostegno del deferimento la Procura poneva la segnalazione pervenuta dall'Ufficio Veterinario FISE del 26.08.2021 nella quale veniva comunicato il riscontro positivo ai controlli antidoping dell'equide "Dance Swimpy Spook" (n. FISE 04891I microchip n. 380271006038687), in occasione delle competizioni Futurity 2020 e FISE Campionato a squadre del 22.05.2021;
- in particolare, dalla documentazione in atti, risultava la positività del cavallo "Dance Swimpy Spook" alla sostanza "Chlorpheniramine" classificata come sostanza "CONTROLLED" nella lista *FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List* e che la somministrazione fosse stata effettuata dal tesserato Nico Sicuro, atleta concorrente nella gara sopra indicata;
- ricevuto il deferimento, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 3 giugno 2022 disponendone la comunicazione all'Incolpato ed alla Procura Federale;

- con successivo provvedimento, il Presidente di questo Tribunale differiva l'udienza già fissata per il 03.06.2022 all'udienza del 06.06.2022, rimettendo in termini il Deferito;
- con memoria del 28.05.2022 il Deferito si costituiva formalmente nel presente procedimento con il patrocinio degli avv.ti Lucien W. Valloni e Sara Botti, chiedendo il proscioglimento dell'Incolpato ovvero, in subordine, un trattamento sanzionatorio al minimo edittale.
- all'udienza del 06.06.2022 le parti presentavano conclusioni congiunte chiedendo al Tribunale l'annullamento dei titoli ex art. 8 Reg. EAD ed ECM e, applicate le circostanze attenuanti ex art. 10 Reg. EAD ECM, l'applicazione della sanzione della sospensione per 30 giorni ex art. 6.1 nn. 4, 5, 6, 8, 11 e l'ammenda ex art. 6.1 n. 3 per euro 500;
- il Tribunale si riservava.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno procedimento si è incardinato a seguito di una segnalazione pervenuta nel mese di gennaio 2021 all'Ufficio di Procura FISE, in relazione alla presunta somministrazione di medicinali vietati sul cavallo di nome "Dance Swimpy Spook" iscritto alle competizioni Futurity 2020 e FISE Campionato a squadre del 22.05.2021, insieme al cavaliere Nico Sicuro, suo diretto responsabile e/o delegato.

Dalla documentazione investigativa federale emerge che in data 22.05.2021 i veterinari di gara incaricati notificavano al cavaliere sig. Nico Sicuro un avviso di controllo antidoping.

Dal verbale controllo antidoping - redatto sempre in data 22.05.2021 e sottoscritto dal veterinario FISE prelevatore d.ssa Michela Villa, dal testimone sig. Alessandro Dezzitto e dal sig. Attillo Bonarelli (delegato del sig. Nico Sicuro quale responsabile del cavallo sottoposto ad indagine) emergeva la regolarità del controllo e del prelievo effettuato secondo il regolamento (cfr. anche regolarità del verbale catena di custodia campioni antidoping del 21.05.2021 P378344 in atti).

Tuttavia, successivamente, dal documento attestante i risultati delle analisi svolte dal Laboratorio LGC del Regno Unito (presso cui veniva inviato il campione prelevato) datato 12.10.2021, risultava che il campione di sangue prelevato dal cavallo risultava positivo alla sostanza "Chlorpheniramine" certamente vietata come "CONTROLLED" nella lista *FEI – 2021 Equine Prohibited Substance List*.

Sotto altro aspetto, sia la normativa EAD che quella ECM considerano "Soggetto Responsabile" l'Atleta che monta o conduce il cavallo nell'evento in cui si effettua il controllo. In particolare, ai

sensi dell'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (in tema di uso o tentato uso di una sostanza controllata) "*È dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto, assicurarsi che, in assenza di un documento ETUE accettato, nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara*".

Pertanto, affinché si integri la violazione della norma in discorso, non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile; tantomeno la mancata o insufficiente vigilanza può valere quale giustificazione, ai sensi delle disposizioni in commento.

Nei suddetti termini, pertanto, la responsabilità del Deferito non pare revocabile in dubbio.

In definitiva, dalle evidenze istruttorie in atti deve ritenersi pertanto accertata la responsabilità del deferito Sig. Nico Sicuro nell'aver somministrato all'equide con cui era iscritto in gara la sostanza vietata in occasione delle competizioni Futurity 2020 e FISE Campionato a squadre del 22.05.2021.

Si ritiene congrua, anche alla luce del comportamento tenuto dal Deferito sia nella fase del controllo antidoping che consente di ritenere integrata la circostanza di cui all'art. 10 Reg. Ead ed Ecm sia nella fase procedimentale che consente di ritenere integrata la circostanza di cui all'art. 14 RDG, la sanzione proposta dalle parti all'udienza del 06.06.2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, come sopra composto,

APPLICA

al deferito Nico Sicuro la sanzione accessoria automatica dell'annullamento dei titoli ex art. 8 Reg. EAD ed ECM nonché:

- l'ammenda di euro 500,00 (cinquecento) ai sensi dell'art. 6.1 n. 3 RDG;
- la sospensione per 30 giorni ai sensi dell'art. 6. 1 nn. 4, 6, 8, 11 RDG.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 14 luglio 2022

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Stefano Ciulli

Componente Relatore: f.to Avv. Pierfrancesco Viti